REGOLAMENTO (CE) n. 244/2007 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2007

riguardante l'autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato come additivo per l'alimentazione animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede che gli additivi per l'alimentazione animale sono oggetto di autorizzazione e stabilisce per quali motivi e secondo quali procedure vengono rilasciate tali autorizzazioni.

(2) È stata presentata una domanda di autorizzazione per la L-istidina monocloridrato monoidrato come aminoacido.

(3) La domanda di autorizzazione è stata presentata prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, come domanda ai sensi della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali ([2]). Dal 18 ottobre 2004 gli aminoacidi, i loro sali e analoghi rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda va dunque considerata come una domanda ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Per soddisfare le condizioni stabilite nell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, a sostegno della domanda sono state presentate ulteriori informazioni.

(5) La domanda riguarda l'autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato come additivo per l'alimentazione dei salmonidi, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».

(6) Nei pareri adottati il 2 marzo 2005 ([3]) e il 18 ottobre 2006 ([4]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che la L-istidina monocloridrato monoidrato non è nociva per la salute degli animali, la salute dell'uomo o l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che la L-istidina monocloridrato monoidrato non comporta nessun altro rischio che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, escluderebbe l'autorizzazione. Stando al parere, il preparato in questione è un aminoacido essenziale anche per i pesci, che ha dimostrato di prevenire le cataratte nei salmonidi in condizioni normali di allevamento. L'Autorità raccomanda adeguate misure di sicurezza per gli utilizzatori e non ritiene che occorrano specifici provvedimenti per il monitoraggio post-commercializzazione. La relazione sul metodo di analisi dell'additivo nei mangimi è stata presentata all'Autorità dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La valutazione del preparato mostra che le condizioni di autorizzazione previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, l'uso del preparato dovrebbe essere autorizzato secondo quanto precisato nell'allegato del presente regolamento.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato indicato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzato come additivo per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

([2]) GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/116/CE della Commissione (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 81).

([3]) Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi concernente la sicurezza e la biodisponibilità del prodotto L-istidina monocloridrato monoidrato per i salmonidi, adottato il 2 marzo 2005, *The EFSA Journal* (2005) 195, pagg. 1-10.

([4]) Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 riguardante l'utilizzo della L-istidina monocloridrato monoidrato come additivo per mangimi destinati ai salmonidi, adottato il 18 ottobre 2006, *The EFSA Journal* (2006) 407, pagg. 1-5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Contenuto minimo	Contenuto massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Contenuto massimo in mg/kg di mangime completo			
Categoria di additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi.									
3c3.5.1	—	L-istidina monocloridrato monoidrato	**Caratterizzazione dell'additivo** L-istidina monocloridrato monoidrato 98 % ottenuta da *Escherichia coli* (ATCC-9637) $C_3H_3N_2$-CH_2-$CH(NH_2)$-$COOH \cdot HCl \cdot H_2O$ **Metodo analitico** Metodo comunitario per la determinazione degli aminoacidi [direttiva 98/64/CE della Commissione che modifica la direttiva 71/393/CEE ([1])].	Salmonidi	—	—	—	—	2.4.2017

([1]) GU L 257 del 19.9.1998, pag. 14.